

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

**NOVITÀ NORMATIVE
APPLICAZIONI PRATICHE
NORME SANZIONATORIE**

SABATO 15 GIUGNO 2019

NOZIONE DI RIFIUTO


Si intende per **RIFIUTO** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore (art. 183 del d.lgs. 152/06):

- si disfi o
- abbia l'intenzione o
- abbia l'obbligo di disfarsi


NOZIONE DI RIFIUTO

I rifiuti sono classificati (art. 184 del d.lgs. 152/06):

Secondo l'origine:



Secondo la pericolosità:



NOZIONE DI RIFIUTO

Classificazione secondo l'origine

Sono **RIFIUTI SPECIALI**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C. (È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.)
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis [Sottoprodotti];

NOZIONE DI RIFIUTO

Classificazione secondo l'origine

Sono **RIFIUTI SPECIALI**:

- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

NOZIONE DI RIFIUTO

Classificazione secondo l'origine

Sono **RIFIUTI URBANI**:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

NOZIONE DI RIFIUTO

Classificazione secondo l'origine

Sono **RIFIUTI URBANI**:

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

NOZIONE DI RIFIUTO

Classificazione secondo l'origine

Assimilazione ai **RIFIUTI URBANI**:

Lo Stato determina i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.

[Ai rifiuti assimilati, entro due anni, si applica esclusivamente una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffazione per le quantità conferite che deve includere, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi del servizio prestato, una parte fissa ed una variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale, è determinata dall'amministrazione comunale tenendo conto anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle dimensioni economiche e operative delle attività che li producono. A tale tariffazione si applica una riduzione, fissata dall'amministrazione comunale, in proporzione alle quantità dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tramite soggetto diverso dal gestore dei rifiuti urbani. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998. Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulta documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione].
dapprima modificato dall'art. 5 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e poi dall'art. 15 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, in ultimo è stato così modificato dall'art.14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (le parole tra parentesi quadre sono state abrogate).

CODICE CER/EER

I rifiuti sono classificati ed identificati mediante l'utilizzo di apposita codifica.

I relativi codici sono indifferentemente indicati con gli acronimi “**CER**” – (Catalogo Europeo Rifiuti) o “**EER**” (Elenco Europeo Rifiuti).

CODICE CER/EER

Il processo di attribuzione dei codici CER/EER

Ad ogni rifiuto è attribuito un **CODICE CER** (Catalogo Europeo dei Rifiuti) ovvero **EER** (Elenco Europeo Rifiuti) a **6 cifre** riportato nell'Allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/06.

Il Catalogo/l'Elenco Europeo dei Rifiuti

- è suddiviso in **venti classi** (prima coppia di cifre)
- ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in un **numero variabile di sottoclassi**, corrispondenti ai **processi produttivi** (seconda coppia di cifre)
- nell'ambito delle quali sono elencati i **singoli tipi di rifiuti** (terza coppia di cifre).

CODICE CER

Il processo di attribuzione dei codici CER

- 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
- 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
- 07 Rifiuti dei processi chimici organici
- 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa
- 09 Rifiuti dell'industria fotografica
- 10 Rifiuti provenienti da processi termici

CODICE CER/EER

Il processo di attribuzione dei codici CER/EER

- 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
- 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
- 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
- 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
- 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)
- 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

CODICE CER/EER

Il processo di attribuzione dei codici CER/EER

Il processo di attribuzione di detto codice CER/EER prevede:

Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99.

È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi.

Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

CODICE CER/EER

Il processo di attribuzione dei codici CER/EER

Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (“rifiuti non altrimenti specificati”) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata.

NOZIONE DI RIFIUTO

Classificazione secondo la pericolosità

Sono **RIFIUTI PERICOLOSI**:

Quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato "I" alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06.

CODICE CER/EER

Regolamento n. 1357/2014 - Caratteristiche di pericolo

HP 1 “Esplosivo”:

rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

HP 2 “Comburente”:

rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

CODICE CER/EER

Regolamento n. 1357/2014 - Caratteristiche di pericolo

HP 3 “Infiammabile”:

- rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55°C e inferiore o pari a 75°C;
- rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;
- rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;

CODICE CER/EER

Regolamento n. 1357/2014 - Caratteristiche di pericolo

HP 3 “Infiammabile”:

- rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
- rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
- altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

CODICE CER/EER

Regolamento n. 1357/2014 - Caratteristiche di pericolo

HP 4 “Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari”:

rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”:

rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

CODICE CER/EER

Regolamento n. 1357/2014 - Caratteristiche di pericolo

HP 6 “Tossicità acuta”:

rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

HP 7 “Cancerogeno”:

rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.

HP 8 “Corrosivo”:

rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

CODICE CER/EER

Regolamento n. 1357/2014 - Caratteristiche di pericolo

HP 9 “Infettivo”:

rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

HP 10 “Tossico per la riproduzione”:

rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

HP 11 “Mutageno”:

rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

CODICE CER/EER

Regolamento n. 1357/2014 - Caratteristiche di pericolo

HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”:

rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.

HP 13 “Sensibilizzante”:

rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

HP 14 “Ecotossico”:

rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

CODICE CER/EER

Regolamento n. 1357/2014 - Caratteristiche di pericolo

HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.

NOZIONE DI RIFIUTO

Classificazione secondo la pericolosità

La classificazione dei rifiuti è **EFFETTUATA DAL PRODUTTORE** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE .

Se un rifiuto è classificato con codice CER **PERICOLOSO 'ASSOLUTO'**, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.

Se un rifiuto è classificato con codice CER **NON PERICOLOSO 'ASSOLUTO'**, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione.

NOZIONE DI RIFIUTO

Classificazione secondo la pericolosità

Se un rifiuto è classificato con codici **CER/EER SPECULARI** (cd. “codici specchio”), uno pericoloso ed uno non pericoloso, **per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.**

Per esempio:

CER 170903* (l'asterisco indica sempre i rifiuti classificati come pericolosi) *“altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose”*

e

CER 170904 *“rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903”.*

NOZIONE DI RIFIUTO

Classificazione secondo la pericolosità

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) **individuare i composti** presenti nel rifiuto attraverso:

- la scheda informativa del produttore;
- la conoscenza del processo chimico;
- il campionamento e l'analisi del rifiuto;

NOZIONE DI RIFIUTO

Classificazione secondo la pericolosità

b) **determinare i pericoli** connessi a tali composti attraverso:

- la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le fonti informative europee ed internazionali;
- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le **concentrazioni dei composti** contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero **effettuazione dei test** per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

NOZIONE DI RIFIUTO


Classificazione secondo la pericolosità

Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

CODICE CER/EER



ESCLUSIONI

Non rientrano nel campo di applicazione della Parte Quarta del d.lgs. 152/06:

- le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- i rifiuti radioattivi;
- i materiali esplosivi in disuso;

ESCLUSIONI

Non rientrano nel campo di applicazione della Parte Quarta del d.lgs. 152/06:

- le materie fecali, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana
- le acque di scarico;

ESCLUSIONI

Non rientrano nel campo di applicazione della Parte Quarta del d.lgs. 152/06:

- i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

ESCLUSIONI

È un sottoprodotto e non un rifiuto:

qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e **il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;**
- b) **e' certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato,** nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente **senza alcun ulteriore trattamento** diverso dalla normale pratica industriale;
- d) **l'ulteriore utilizzo e' legale,** ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

E' importante ricordare che **spetta sempre all'interessato (dententore/utilizzatore del residuo gestito come sottoprodotto)** dimostrare agli Organi di controllo l'esistenza di tutte le condizioni previste dalle citate lett. a), b), c) e d), per poter escludere tale materiale dagli obblighi previsti per la gestione dei rifiuti.

Con il **decreto ministeriale n. 264 del 13.10.2016** e con la relativa **Circolare ministeriale esplicativa prot. n. 7619 del 30.05.2017** il MATTM ha fornito ulteriori indicazioni e suggerimenti per la corretta applicazione della disciplina riguardante i "*sottoprodotti*".

ESCLUSIONI

Terre e rocce da scavo

Sono sempre considerate **rifiuti**, a meno che non ricorrano le condizioni per poter qualificare le stesse come *sottoprodotto* (in particolare: deve risultare la certezza del riutilizzo delle terre e rocce).

Le specifiche disposizioni di riferimento sono contenute nel dPR n. 120 del 13.06.2017, oltre che nell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 (concetto generale di *sottoprodotto*).

ESCLUSIONI

Non è più considerato rifiuto:

un rifiuto che è stato sottoposto ad un'operazione di recupero (cd. “rifiuto cessato” oppure “m.p.s. – materia prima secondaria”), incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e che soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

DEFINIZIONI

"PRODUTTORE DI RIFIUTI": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

"DETENTORE": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

"COMMERCIANTE": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

"INTERMEDIARIO" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

DEFINIZIONI

"RACCOLTA": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

"PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

"RIUTILIZZO": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

"TRATTAMENTO": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

DEFINIZIONI

"RECUPERO": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

"RICICLAGGIO": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

DEFINIZIONI

"SMALTIMENTO": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

"STOCCAGGIO": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti (codificato con D15), nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti (codificato con R13);

DEFINIZIONI

"DEPOSITO TEMPORANEO": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, **nel luogo in cui gli stessi sono prodotti** o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti (POP) devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al regolamento (CE) 850/2004;

DEFINIZIONI

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito (al termine del trimestre tutta la giacenza deve essere asportata);
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

DEFINIZIONI

3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Il deposito temporaneo non è soggetto ad autorizzazione.

Se non vengono rispettate le condizioni ricorre la fattispecie del deposito incontrollato, soggetta a sanzione.

RESPONSABILITA'

Responsabilità del produttore e del detentore (art. 188 del D.Lgs. 152/06)

Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono:

- direttamente al loro trattamento,
- oppure li consegnano ad un intermediario, o commerciante, a ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento (recupero/smaltimento) dei rifiuti,
- o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Deve essere sempre garantita, nei termini di legge, **la tracciabilità dei rifiuti**, dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.

RESPONSABILITA'

A tale fine, la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193.

Il SISTRI - sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (istituito nel 2009 e mai entrato pienamente in funzione), il quale avrebbe dovuto in molti casi sostituire la documentazione cartacea di cui sopra, è stato soppresso con effetto a decorrere dall'1.01.2019 (art. 6 del DL 135/18);

RESPONSABILITA'

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al **servizio pubblico di raccolta**;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a **soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento**, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione.

RESPONSABILITA'

La responsabilità dei soggetti che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:

- a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione;
- b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario.

TRASPORTO DI RIFIUTI

CONTO PROPRIO

Il trasporto di **propri** rifiuti può essere effettuato con mezzi nella piena disponibilità dell'impresa o ente, **previa iscrizione all'Albo gestori ambientali** secondo la procedura semplificata di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 **solo se**:

- tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti
- il quantitativo di rifiuti pericolosi trasportati non è superiore ai 30 kg o 30 litri al giorno

TRASPORTO DI RIFIUTI

CONTO PROPRIO

Il trasporto di propri rifiuti **pericolosi** in quantità eccedenti i 30 kg o litri giornalieri comporta l'obbligo di iscrizione alla quinta categoria dell'Albo gestori ambientali secondo la procedura ordinaria [è richiesta la prestazione di una garanzia finanziaria].

TRASPORTO DI RIFIUTI

CONTO TERZI

Per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi occorre l'iscrizione all'Albo gestori ambientali secondo la procedura ordinaria (è richiesta la prestazione di una garanzia finanziaria).

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

TRASPORTO DI RIFIUTI

ART. 193*

1. Durante il trasporto effettuato da **enti o imprese** i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

*Fino al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente.

TRASPORTO DI RIFIUTI

ART. 193

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

TRASPORTO DI RIFIUTI

Eccezioni

ART. 193

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

IMPORTANTE: Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i 30kg o di 30 l al giorno e, comunque, i 100 Kg o 100 l l'anno

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nel caso di trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lett. a) [*rifiuti da attività agricole o agro-industriali*], effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purchè tali rifiuti non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri

TRASPORTO DI RIFIUTI

ART. 193

6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del MATT. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni:

a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 145;

TRASPORTO DI RIFIUTI

ART. 193

b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

TRASPORTO DI RIFIUTI

ART. 193

9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.

il D.L. 9 febbraio 2012 n° 5 ha introdotto nel D.lgs 152 /2006 l'art. 193 comma 9-bis:

La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km, non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

FORMULARIO

Il formulario di identificazione deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco, dal produttore o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto

Gli estremi identificativi del formulario devono essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto

Il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla suddetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi

FORMULARIO

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore / detentore, e le altre tre (controfirmate e datate in arrivo dal destinatario) sono acquisite: una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni, assieme al registro di carico e scarico su cui sono annotate le operazioni dei trasporti relativi ai formulari in oggetto.

FORMULARIO

Qualora, per esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, gli estremi identificativi dei diversi trasportatori e dei diversi mezzi autorizzati, il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità potranno essere riportati sulle tre copie che accompagnano il trasporto medesimo nello spazio “Annotazioni”.

In caso di trasporto misto (gomma/ferrovia, gomma/nave), bisogna specificare nello spazio “Annotazioni” la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo. Poiché in tali casi, essendo i soggetti coinvolti nella movimentazione in numero superiore a tre (produttore/detentore, trasportatore, destinatario), le quattro copie del formulario risultano insufficienti, potranno essere conservate fotocopie del formulario dai soggetti coinvolti, fermo restando che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario.

FORMULARIO

Pertanto, a conclusione del trasporto, di esemplari del formulario di identificazione ne dovranno rimanere:

- a) due al produttore/detentore (prima e quarta copia);
- b) uno al trasportatore (che consegna i rifiuti al destinatario finale);
- c) uno al destinatario finale (impianto/centro di stoccaggio) dei rifiuti.

FORMULARIO

In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto, nel quale indicherà nello spazio riservato al produttore/detentore la propria ragione sociale e, nello spazio “Annotazioni” il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine.

Sul primo formulario nello spazio “Annotazioni” dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.

Al produttore dovranno essere restituite le quarte copie di entrambi i formulari.

FORMULARIO

CAMBIO DESTINO

Qualora il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, in quanto questo è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso, il nuovo destinatario e i motivi della variazione devono essere riportati nello spazio “Annotazioni” del formulario.

VARIAZIONI DI PESO

Nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, si possano verificare delle variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra le quantità in partenza e quelle riscontrate a destinazione, alla voce “Quantità” (punto 6 del formulario), dovrà essere contrassegnata anche la casella “Peso da verificarsi a destino”, prima della partenza.

FORMULARIO

La corretta gestione del formulario è inoltre collegata all'esclusione di responsabilità del detentore dei rifiuti relativamente al loro successivo recupero o smaltimento (D.Lgs. 152/2006, articolo 188, comma 3).

La responsabilità del detentore relativa ad attività successive al conferimento di rifiuti a terzi cessa in caso di:

- conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento **a condizione che il detentore abbia ricevuto la quarta copia del formulario di identificazione controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi (6 per le spedizioni transfrontaliere)** dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

FORMULARIO

La responsabilità viene altresì a cessare nel caso in cui il mittente del rifiuto (detentore), non avendo ricevuto la quarta copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario alla scadenza di tale termine, provveda a dare comunicazione alla Provincia (alla Regione per le spedizioni transfrontaliere) della mancata ricezione del formulario.

Tale comunicazione deve essere obbligatoriamente effettuata entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

FORMULARIO

SANZIONI:

- Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.300; nel caso il trasporto riguardi rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni). Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

FORMULARIO

SANZIONI:

- Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute **per legge** (art. 193 – comma 1 del d.lgs. 152/06) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a € 1.550; la stessa pena si applica in caso di **mancata conservazione o invio alle autorità competenti** del formulario.

FORMULARIO

DM 145 01-04-98

Circolare 04-08-98

ALLEGATO B
FORMULARIO RIFIUTI
D.Lgs. 5/2/1997, n. 22/191, 15 marzo 1997, art. 17/17
D.Lgs. 6/1/1998, n. 15, 07 marzo 1998, art. 1/17
D.Lgs. 24/2/2003, n. 308, modificato
D.Lgs. 24/2/2003, n. 149 e D.Lgs. 30/4/2005, n. 152,
art. 1/17 (D.Lgs. 22/6/2010, n. 126)

DATA EMISSIONE FORMULARIO _____ DATA REGISTRO _____

1) PRODUTTORE o DETENTORE
Denominazione o Ragione sociale _____
Unità Locale _____
Codice Fiscale _____ Numero Autorizzazione / Albo _____ del _____

2) DESTINATARIO
Denominazione o Ragione sociale _____
Luogo di Destinazione _____
Codice Fiscale _____ Numero Autorizzazione / Albo _____ del _____

3) TRASPORTATORE
Denominazione o Ragione sociale _____
Indirizzo _____
Codice Fiscale _____ Numero Autorizzazione / Albo _____ del _____
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento di _____

ANNOTAZIONI

4) CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO
Denominazione / Descrizione del rifiuto _____
CODICE DEL RIFIUTO n° _____ STATO FISICO 1) 2) 3) 4) CARATTERISTICHE DI PERICOLO _____ IL COLLI/CONTENITORI _____

5) DESTINAZIONE DEL RIFIUTO CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Recupero Smaltimento

6) QUANTITÀ **7) PERCORSO** Se diverso dal più breve _____ **8) TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RIO** SI NO

P. lordo _____ Kg. _____
Tara _____ Litri _____
Peso da verificarsi a destino _____

9) FIRME FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE _____ FIRMA DEL TRASPORTATORE _____

10) MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO
Cognome e Nome Conducente _____ Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____
Data e Ora inizio trasporto _____

11) RISERVATO AL DESTINATARIO
Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: _____ Kg. _____
 Respinto per le seguenti motivazioni: _____

Data _____ Ora _____ Firma del Destinatario _____

MODELLO CONFORME
SISTEMA 100/11/03/01/02
SISTEMA 100/11/03/01/02
SISTEMA 100/11/03/01/02
SISTEMA 100/11/03/01/02

PR7 MARANO 1/13

FORMULARIO

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO (DL n. 22 del 05/02/97 art. 15)	Serie e Numero: del .../.../.... Numero registro:
<p>(1) Produttore/Detentore:</p> <p>Unità locale</p> <p>C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../....</p> <p>(2) Destinatario:</p> <p>Unità locale</p> <p>C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../....</p> <p>(3) Trasportatore del rifiuto:</p> <p>Unità locale</p> <p>C.fisc: N.Aut/Albo: del .../.../....</p> <p>Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di</p> <p>.....</p> <p>Annotazioni</p>	
<p>(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione</p> <p>Codice Europeo:/.....</p> <p>Stato fisico: (1) (2) (3) (4)</p> <p>Caratteristiche di pericolo:</p> <p>N. Colli/contenitori:</p>	

FORMULARIO

(5) Rifiuto destinato a: (recupero/smaltimento)
 Caratteristiche chimico-fisiche.....

(6) Quantità: (-) Kg. o litri (P.Lordo: Tara:)
 (-) Peso da verificarsi a destino.

(7) Percorso (se diverso dal più breve):

(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)

9) Firme:
 FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE **
 FIRMA DEL TRASPORTATORE: **

(10) Cognome e Nome conducente Targa automezzo:
 Targa rimorchio:
 Data/ora inizio trasporto: del / /

(11) - Riservato al destinatario
 Si dichiara che il carico e' stato: (-) accettato per intero
 (-) accettato per seguente quantita' (Kg o litri):
 (-) respinto per le seguenti motivazioni:

 Data FIRMA DEL DESTINATARIO **

REGISTRO C/S

SOGGETTI OBBLIGATI:

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

Gestione rifiuti

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- chiunque svolga operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto (art. 190, c. 8);
- gestore del servizio idrico integrato che tratta rifiuti (come indicato art. 110 c.7 D.Lgs.152/2006).

REGISTRO C/S

SOGGETTI OBBLIGATI:

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

Produzione di rifiuti pericolosi

- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi;
- imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000;

REGISTRO C/S

SOGGETTI OBBLIGATI:

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

Produzione di rifiuti non pericolosi

- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali;
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da lavorazioni artigianali, senza più nessun esonero in relazione al numero di dipendenti;
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi non pericolosi prodotti dalla potabilizzazione, da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

REGISTRO C/S

SOGGETTI OBBLIGATI:

Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

Rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti

gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta

REGISTRO C/S

Il registro di carico e scarico deve:

- essere vidimato in via esclusiva dalla Camera di Commercio competente
- essere tenuto presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione
- essere integrato con i formulari relativi al trasporto di rifiuti o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), trasmessa dall'impianto di destinazione dei rifiuti stessi
- essere conservato, integrato con i formulari, per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione
- recare l'indicazione della quantità di rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico in Kg o litri o metri cubi

REGISTRO C/S

Le annotazioni, per i soggetti che hanno l'obbligo del registro di carico e scarico o che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, vanno effettuate con la seguente frequenza:

- per i produttori almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto
- per i commercianti e gli intermediari e i Consorzi almeno entro almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti

REGISTRO C/S

TRASPORTO SENZA STOCCAGGIO INTERMEDIO

Nel caso in cui il trasporto non preveda uno stoccaggio intermedio (cioè quando i rifiuti presi in carico dal trasportatore vengono direttamente consegnati ad uno smaltitore/ recuperatore terzo) può essere effettuata un'unica registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati, annotando nel registro le date di inizio e di fine trasporto

PIU' ATTIVITA' E NUMERO DI REGISTRI

I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico possono tenere un solo registro per le diverse attività (indicate al punto 2 dell'allegato A-1 al D.M. 148/1998) barrando le caselle corrispondenti alle attività svolte; nei casi di più impianti distinti all'interno di un medesimo stabilimento ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico

REGISTRO C/S

LUOGO DI TENUTA:

Produttori e gestori di rifiuti non pericolosi

- presso tutti gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti
- presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non pericolosi non eccede le 10 tonnellate possono, in alternativa al punto precedente, adempiere all'obbligo di tenuta del registro presso le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi (queste devono provvedere ad annotare i dati previsti con cadenza mensile; i soggetti che decidono di sfruttare questa opzione devono però mantenere presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi).

REGISTRO C/S

LUOGO DI TENUTA:

Produttori di rifiuti derivanti da manutenzione delle infrastrutture, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico (sia effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura sia da terzi) art. 230 comma 1

- presso la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva,
- oppure*
- presso la sede locale del gestore dell'infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione,

REGISTRO C/S

LUOGO DI TENUTA:

oppure

- presso il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. In tal caso (art. 230 comma 2) la valutazione tecnica è eseguita non oltre i 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Inoltre la documentazione relativa a tale valutazione va conservata per 5 anni unitamente ai registri di carico e scarico.

REGISTRO C/S

LUOGO DI TENUTA:

I rifiuti derivanti dalla attività di raccolta e pulizia delle **infrastrutture autostradali**, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani.

I rifiuti provenienti dalle attività di **pulizia manutentiva delle reti fognarie** di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

REGISTRO C/S

LUOGO DI TENUTA:

Rifiuti generati da attività di manutenzione/attività sanitaria

I rifiuti provenienti da **attività di manutenzione** o **assistenza sanitaria** si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività. Il registro è dunque tenuto presso i luoghi suddetti.

REGISTRO C/S

MODALITÀ DI TENUTA:

L'equiparazione delle modalità di tenuta e gestione dei registri di carico e scarico a quelle fissate dalla normativa sui registri IVA e la possibilità di utilizzare carta formato A4, definite dall'articolo 190 comma 6 del D.Lgs.152/2006, determinano significative conseguenze sulle regole di conservazione e stampa dei registri di carico e scarico tenuti con modalità informatiche.

Con i sistemi computerizzati, normalmente le scritture vengono memorizzate sul computer e successivamente stampate su carta .

Esse pertanto acquisiscono il carattere della definitività e della immodificabilità soltanto quando vengono trasferiti sul supporto cartaceo.

Sul supporto cartaceo vengono infine conservate.

REGISTRO C/S

MODALITÀ DI TENUTA:

Dobbiamo pertanto distinguere le seguenti fasi:

- la memorizzazione dei dati sul computer,
- la stampa su carta che ne certifica la definitività,
- l'archiviazione del cartaceo che ne accerti la leggibilità ed immodificabilità fino al termine del periodo di prescrizione (5 anni).

REGISTRO C/S

SANZIONI:

I soggetti di cui all'art. 190, c1, che non abbiano aderito a Sistri di cui all'art. 188-bis, c2, lettera a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 € a 15.500 €.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità dovute, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 € a 93.000 €.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al c2 e c1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 € a 6.200 € per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 € a 12.400 € per i rifiuti pericolosi.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

REGISTRO C/S

SANZIONI:

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro

REGISTRO C/S

Con D.M. 148 del 1 aprile 1998 sono stati definiti i modelli A e B e con circolare 4 agosto 1998, sono stati forniti chiarimenti sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti.

- registro di carico e scarico dei rifiuti per le attività di produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti (modello A);
- registro di carico e scarico dei rifiuti per intermediari e commercianti non detentori dei rifiuti (modello B).

REGISTRO C/S

Rifiuti - A - 1 REGISTRO DI CARICO E SCARICO

ALLEGATO A

1. DITTA: ROSSI & C

Residenza o domicilio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA

Codice Fiscale: 01234567897

Ubicazione dell'esercizio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA

2. ATTIVITA' SVOLTA

PRODUZIONE	<input checked="" type="checkbox"/>	
RECUPERO	<input type="checkbox"/>	codice:
SMALTIMENTO	<input type="checkbox"/>	codice:
TRASPORTO	<input type="checkbox"/>	
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE	<input type="checkbox"/>	

3. TIPO DI ATTIVITA':

4. REGISTRAZIONE:	N.	Del	e N.	Del
--------------------------	----	-----	------	-----

5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO		
1 - Solido pulverulento		<input type="checkbox"/>
2 - Solido non pulverulento		<input type="checkbox"/>
3 - Fangoso palabile		<input type="checkbox"/>
4 - Liquido		<input type="checkbox"/>
B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLO		
H01 esplosivo		<input type="checkbox"/>
H02 comburente		<input type="checkbox"/>
H03A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)		<input type="checkbox"/>
H03B infiammabile		<input type="checkbox"/>
H04 irritante		<input type="checkbox"/>
H05 nocivo		<input type="checkbox"/>
H06 tossico (incluso molto tossico)		<input type="checkbox"/>
H07 cancerogeno		<input type="checkbox"/>
H08 corrosivo		<input type="checkbox"/>
H09 infetto		<input type="checkbox"/>
H10 teratogeno		<input type="checkbox"/>
H11 mutageno		<input type="checkbox"/>
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici		<input type="checkbox"/>
H13 sorgente di sostanze pericolose		<input type="checkbox"/>
H14 ecotossico		<input type="checkbox"/>

REGISTRO C/S

<p>Scarico <input type="checkbox"/></p> <p>Carico <input type="checkbox"/></p> <p>del</p> <p>n</p> <p>Formulario</p> <p>n</p> <p>del</p> <p>Rif.operazioni</p> <p>di</p> <p>carico</p> <p>n</p>	<p>Caratteristiche del rifiuto</p> <p>a) CER</p> <p>b) Descrizione</p> <p>.....</p> <p>c) Stato fisico</p> <p>d) Classi di pericolosità</p> <p>.....</p> <p>e) Rifiuto destinato a:</p> <p>() smaltimento cod</p> <p>() recupero cod</p> <p>.....</p>	<p>Quantità</p> <p>Kg</p> <p>Litri</p> <p>Metri cubi</p>	<p>Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto</p> <p>.....</p> <p>Intermediario/Commerciante</p> <p>Sede</p> <p>C.F.</p> <p>Iscrizione Albo n.</p> <p>.....</p>	<p>Annotazioni</p>
---	--	---	--	---------------------------

REGISTRO C/S

ROSSI & C - Cod. fisc. 01234567897

Scarico [] Carico [x] del 10/05/2007 n° 1 Formulario n° del Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 15.01.01 b)Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c)Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R05	Quantità kg 670,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni
Scarico [] Carico [x] del 15/05/2007 n° 2 Formulario n° del Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 15.01.01 b)Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c)Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R05	Quantità kg 300,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni
Scarico [x] Carico [] del 18/05/2007 n° 3 Formulario n° ABC124 del 18/05/2007 Rif. Operazioni di carico n° 1,2	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 15.01.01 b)Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c)Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R05	Quantità kg 970,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni

REGISTRO C/S

Rifiuti - B - 1
 REGISTRO DI CARICO E SCARICO
 INTERMEDIARI E COMMERCianti NON DETENTORI

ALLEGATO B

1. DITTA: MARINA AMBIENTE

Residenza o domicilio: VIA LEGALE, 67 - MESSINA

Codice Fiscale: 12019440283

Ubicazione dell'esercizio: VIA PIATTAFORMA, - MESSINA

2. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

A) STATO FISICO

- | | |
|-----------------------------|-----|
| 1 - Solido pulverulento | [] |
| 2 - Solido non pulverulento | [] |
| 3 - Fangoso palabile | [] |
| 4 - Liquido | [] |

B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLO

- | | |
|--|-----|
| H01 esplosivo | [] |
| H02 comburente | [] |
| H03A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile) | [] |
| H03B infiammabile | [] |
| H04 irritante | [] |
| H05 nocivo | [] |
| H06 tossico (incluso molto tossico) | [] |
| H07 cancerogeno | [] |
| H08 corrosivo | [] |
| H09 infetto | [] |
| H10 teratogeno | [] |
| H11 mutageno | [] |
| H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici | [] |
| H13 sorgente di sostanze pericolose | [] |
| H14 ecotossico | [] |

REGISTRO C/S

<p>Data movimento Movimento del</p> <p>Formulario n</p> <p>del</p> <p>Annotazioni</p>	<p>Codice CER del rifiuto a) CER</p> <p>b) Descrizione</p> <p>c) Stato fisico.....</p> <p>d) Classi pericolosità.....</p> <p>e) Rifiuto destinato a () smaltimento cod</p> <p>() recupero cod</p> <p>Quantità Kg</p> <p>Litri</p>	<p>Produttore/Detentore Denominazione/ ragione sociale</p> <p>C.F.....</p> <p>Indirizzo.....</p> <p>.....</p> <p>Trasportatore Denominazione/ ragione sociale</p> <p>C.F.....</p> <p>Indirizzo.....</p> <p>.....</p>	<p>Destinatario Denominazione ragione sociale</p> <p>C.F.....</p> <p>Indirizzo.....</p> <p>.....</p> <p>Eventuali annotazioni</p>
---	---	--	---

REGISTRO C/S

13/2007

Data Movimento	Codice C.E.R. del rifiuto	Produttore/Detentore	Destinatario
Movimento del 26/02/2007 Formulario n° XRB303030/7 del 26/02/2007 Annotazioni	Codice e Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 01.05.06* b)Descrizione fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose c)Stato fisico l - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R11 Quantità kg 50,000 litri	Denominazione/Ragione sociale ATO C.F. 80000000002 Indirizzo SD MESSINA (ME) Trasportatore Denominazione FALCHI CARAMBA SRL C.F. 12046750233 Indirizzo VIA SANATORIO,66 PESCONTINA (VR)	Denominazione/ragione sociale GEST-ECO S.A.S. C.F. 11741870239 Indirizzo VIA BOTTE,16 VERONA (VR) Eventuali Annotazioni
Movimento del 16/04/2007 Formulario n° ABC1234/2007 del 16/04/2007 Annotazioni	Codice e Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 01.05.06* b)Descrizione fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose c)Stato fisico l - Solido pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R11 Quantità kg 100,000 litri	Denominazione/Ragione sociale ATO C.F. 80000000002 Indirizzo SD MESSINA (ME) Trasportatore Denominazione FALCHI CARAMBA SRL C.F. 12046750233 Indirizzo VIA SANATORIO,66 PESCONTINA (VR)	Denominazione/ragione sociale TECNOLOGIA R. C.F. 11895830187 Indirizzo VIA DEI MERLI LEONFORTE (EN) Eventuali Annotazioni
Movimento del 18/04/2007 Formulario n° TY0444/2007 del 18/04/2007 Annotazioni	Codice e Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 03.03.10 b)Descrizione scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica c)Stato fisico 3 - Fangoso palabile d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [] Quantità kg 52,000 litri	Denominazione/Ragione sociale ESTERO C.F. GHJGHJ Indirizzo TRY,3/R LION FRANCIA Trasportatore Denominazione FALCHI CARAMBA SRL C.F. 12046750233 Indirizzo VIA SANATORIO,66 PESCONTINA (VR)	Denominazione/ragione sociale TECNOLOGIA R. C.F. 11895830187 Indirizzo VIA DEI MERLI LEONFORTE (EN) Eventuali Annotazioni

MARINA AMBIENTE - Cod. fisc. 12019440283

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI NORME DI RIFERIMENTO

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

Art. 192 del D.Lgs. 152/06 (commi 1 e 2)

“L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”

“É altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

Art. 192 del D.Lgs. 152/06 (comma 3)

“Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

- il soggetto che ha abbandonato i rifiuti **ha l'obbligo di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero/smaltimento degli stessi** ed al ripristino dello stato dei luoghi (tali operazioni devono essere svolte da soggetti in possesso delle necessarie abilitazioni/autorizzazioni per la gestione dei rifiuti)
- il proprietario dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti (o i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area) è **obbligato in solido (con l'autore materiale della violazione) quando, in base agli accertamenti effettuati la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa**
- il **Sindaco** (oppure il dirigente dell'ufficio comunale preposto) deve adottare il provvedimento (ordinanza "sindacale") finalizzato ad imporre al responsabile dell'abbandono (e/o al proprietario, se ne ricorrano le condizioni) la rimozione e l'avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti, indicando le modalità da seguire ed il termine entro il quale provvedere
- decorso il termine stabilito nell'ordinanza, senza che il destinatario abbia provveduto, **il Sindaco procede all'esecuzione** in danno dei soggetti obbligati ed al **recupero delle somme anticipate**

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

Art. 192 del D.Lgs. 152/06 (comma 4)

“Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

In caso di mancato rispetto di quanto imposto con l'ordinanza di rimozione dei rifiuti si applicano le sanzioni, di carattere penale, previste dall'art. 255 comma 3 del D.Lgs. 152/06:

“Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è **punito con la pena dell'arresto fino ad un anno**. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3**, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3”

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

LE SANZIONI PREVISTE PER L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

Art. 255 del D.Lgs. 152/06

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee **è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 € a 3.000 €** (importo per il pagamento in misura ridotta pari a 600 €).

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, **la sanzione amministrativa (in sede di irrogazione) è aumentata fino al doppio.**

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti (art. 255 – comma 1 del d.lgs. 152/06) spetta alla Provincia competente per territorio.

Ciò in base all'art. 262 – comma 1 del d.lgs. 152/06:

“Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, **all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione**, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune”

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

Art. 256 – comma 1 del D.Lgs. 152/06

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno **o** con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di **rifiuti non pericolosi** (pena alternativa);
- b) b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni **e** con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di **rifiuti pericolosi** (pena congiunta).

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

Art. 256 – comma 2 del D.Lgs. 152/06

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

In sintesi:

se l'abbandono dei rifiuti è stato effettuato nell'ambito dell'attività di Impresa (oppure nell'ambito dell'attività svolta da un Ente) si applicano le sanzioni, di carattere penale, previste dall'art. 256 – comma 1 del D.Lgs. 152/06

Negli altri casi, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 255 – comma 1 del D.Lgs. 152/06

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

La discarica abusiva Art . 256 comma 3 del d.lgs. 152/06

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, **consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.**

L'ABBANDONO DEI RIFIUTI

Caratteristica principale di una discarica abusiva è:

- la permanenza dei rifiuti in tale luogo che, organizzato o meno per riceverli, viene utilizzato per continui scarichi, anche intervallati nel tempo, di rifiuti di diversa natura o provenienza;
- l'azione ripetuta nel tempo dello scaricare in tale luogo i rifiuti, senza provvedere ad una successiva lecita destinazione ad operazioni di smaltimento o di recupero.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

La normativa di riferimento per le sanzioni amministrative pecuniarie è contenuta nella legge del 24 novembre 1981, n. 689 “*Modifiche al sistema penale*”*

* La legge regionale della Lombardia del 5 dicembre 1983, n. 90 “*Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche del sistema penale*” è stata abrogata nel 2012 (l.r. 1/12)

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Ambito di applicazione della legge 689/81 (Art. 12)

Le disposizioni (...) si osservano, **in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito**, per tutte le violazioni per le quali è prevista la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro**, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applica alle violazioni disciplinari.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

LE FASI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

Il procedimento è costituito da una serie di atti “tipici” (cioè previsti e disciplinati dalla legge) e legati tra loro.

In sintesi, il procedimento può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- accertamento;
- contestazione di violazione;
- rapporto;

- applicazione (irrogazione) della sanzione
oppure
- archiviazione del verbale di contestazione;

- eventuale opposizione giudiziale (ricorso in opposizione).

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

L'accertamento della violazione (art. 13 della legge 689/81)

L'accertamento degli illeciti amministrativi ambientali consiste nell'attività volta ad acclarare le violazioni della normativa ambientale punite dalla legge con sanzioni amministrative.

In sostanza, trattasi dell'attività che permette di ricondurre un determinato fatto all'interno della fattispecie sanzionatoria prevista dalla legge, di identificare l'autore della violazione e di acquisire prove circa la responsabilità di quest'ultimo.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Art. 13 – comma 1 della l. 689/81

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza possono:

- **assumere informazioni;**
- **procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora;**
- **procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;**
- **procedere ad ogni altra operazione tecnica.**

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Il verbale di accertamento è atto pubblico (art. 2700 c.c.)

“L’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

La contestazione di violazione (art. 14 della legge 689/81)

La contestazione ha la funzione di far conoscere al trasgressore (e all'obbligato solidale) la violazione ad essi imputata, attraverso la **descrizione del fatto accertato e della specifica norma di legge che si presume violata**

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

- la violazione, quando e possibile, **deve essere contestata immediatamente** tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa;
- **se non e' avvenuta la contestazione immediata** per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli **estremi della violazione** debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica **entro il termine di novanta giorni** e a quelli residenti all'estero **entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento**;
- l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione **si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto** (termine perentorio!).

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

La contestazione di violazione deve essere effettuata nei confronti del trasgressore e/o dell'obbligato in solido.

- Il **trasgressore** è l'**autore materiale della violazione** ovvero il soggetto che ha posto in essere la condotta prevista e punita dalla legge.

E' sempre individuato in una persona fisica. Se sono individuati più trasgressori, si tratta di concorso di persone nella violazione ed ognuno dei trasgressori è soggetto alla stessa pena (art. 5 della l. 689/81) .

- L'**obbligato in solido** è il soggetto che, pur non avendo materialmente posto in essere la condotta prevista e punita, ha un particolare legame con il trasgressore o con il mezzo utilizzato per commettere la violazione (art. 6 della l. 689/81) .

Di fatto, l'obbligato solidale rappresenta una figura di garanzia per il pagamento della somma dovuta dal trasgressore per la violazione (cd. responsabilità solidale).

L'obbligato in solido ha diritto di regresso nei confronti del trasgressore.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Art. 6 della L. 689/81

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'.

(...)

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, **la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore** e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Il pagamento in misura ridotta (art. 14 della legge 689/81)

“E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

- il pagamento in misura ridotta è **sempre ammesso** (e la relativa possibilità deve essere indicata sul verbale di contestazione), **a meno che le norme di riferimento non stabiliscano diversamente** (es. sanzioni amm.ve pecuniarie in materia di tutela delle risorse idriche);
- **il termine di sessanta giorni per effettuare il pagamento è perentorio**. Decorso tale termine l'interessato perde il diritto al pagamento in misura ridotta;
- il pagamento in misura ridotta, effettuato entro il termine previsto dall'art. 16 della l. 689/81, **estingue l'obbligazione pecuniaria derivante dalla sanzione**.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Scritti difensivi e audizione personale (art. 18 – comma 1 della legge 689/81)

“Entro il termine di **trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione**, gli interessati possono far pervenire all'‘Autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Entro il termine di trenta giorni dalla contestazione di violazione gli interessati (trasgressore e/o obbligato in solido):

- **possono far pervenire scritti difensivi e/o documenti all'Autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa;**
- **possono altresì chiedere di essere personalmente sentiti. L'Autorità competente è tenuta a sentire (cd. audizione personale) il soggetto che ne abbia fatto richiesta nei termini previsti, pena l'eventuale annullamento, per lesione del diritto di difesa, del provvedimento sanzionatorio finale, in caso di ricorso in opposizione.**

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Il rapporto (art. 17 legge 689/81)

“Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, **deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni**, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto” (comma 1)

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Quindi: decorso il termine di cui all'art. 16 della l. 689/81 senza che sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, si attiva la procedura sanzionatoria vera e propria innanzi all'Autorità competente, con la trasmissione a quest'ultima, da parte dell'Organo accertatore, del **rapporto** previsto dall'art. 17.

Il rapporto deve contenere:

- le generalità e il domicilio del trasgressore e dell'obbligato in solido;
- l'esposizione degli elementi essenziali del fatto;
- le fonti di prova;
- la prova dell'avvenuta contestazione o della notifica del verbale di contestazione.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Ordinanza-ingiunzione (art. 18 – comma 2 della legge 689/81)

“L'autorità competente (...) se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente ...”

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Pertanto, valutati gli elementi complessivamente in suo possesso, l'Autorità competente, **se ritiene fondato l'accertamento**, applica (irroga) la sanzione mediante emissione dell'**ordinanza-ingiunzione**: provvedimento motivato che costituisce titolo esecutivo (se il pagamento non avviene entro trenta giorni si procede ad esecuzione forzata, con aggiunta degli interessi) e che deve essere notificato secondo le modalità previste dalla legge.

L'entità della sanzione amministrativa pecuniaria è individuata tra il minimo ed il massimo edittale in base ai criteri stabiliti dall'art. 11 della legge 689/81:

- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità del trasgressore;
- condizioni economiche del trasgressore.

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Ordinanza di archiviazione (art. 18 – comma 2 della legge 689/81)

Se l'Autorità competente non ritiene fondato l'accertamento “emette **ordinanza motivata di archiviazione** degli atti **comunicandola integralmente all'Organo che ha redatto il rapporto**”

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

Il ricorso al giudice (art. 22 della legge 689/81)

“Contro l’ordinanza ingiunzione di pagamento e contro l’ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”

- il ricorso in opposizione può essere promosso unicamente contro l’ordinanza-ingiunzione (**il verbale di contestazione non può essere oggetto di ricorso**);
- la competenza è del **Tribunale Ordinario** (il Giudice di Pace non ha competenza in materia ambientale);
- il Giudice accoglie l’opposizione **quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente.**

DISCIPLINA DELLE SANZIONI

- con la sentenza il Giudice può rigettare l'opposizione ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta;
- la sentenza è appellabile e ricorribile presso la Corte d'Appello ed in Cassazione.

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**